

**Convenzione**  
**sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche**  
**che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici**  
**eccessivi o di colpire in modo indiscriminato**

**Conchiusa a Ginevra il 10 ottobre 1980**

*Le Alte Parti contraenti,*

Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle Nazioni Unite<sup>3</sup>, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal fare ricorso alla minaccia o all'impiego della forza, sia contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, che in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite,

Ricordando inoltre il principio generale della protezione delle persone civili contro gli effetti delle ostilità, Basandosi sul principio del diritto internazionale secondo cui il diritto delle Parti di un conflitto armato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra non è illimitato, e sul principio che vieta di impiegare nei conflitti armati armi, proiettili e materie nonché metodi di guerra capaci di provocare mali superflui,

Ricordando anche che è vietato di utilizzare mezzi e metodi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale,

Confermando la loro determinazione, secondo cui, nei casi non previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati o da altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano, in ogni momento, sotto la salvaguardia e l'impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica,

Desiderando contribuire alla distensione internazionale alla cessazione della corsa agli armamenti e alla instaurazione della fiducia fra gli Stati e, quindi, alla realizzazione dell'aspirazione di tutti i popoli a vivere in pace, Riconoscendo l'importanza di continuare a fare ogni sforzo sulla via del disarmo generale e completo, sotto controllo internazionale stretto ed efficace.

Riaffermando la necessità di continuare la codificazione e lo sviluppo progressivo delle regole del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati, Desiderando vietare o maggiormente limitare l'impiego di talune armi classiche, e ritenendo che i risultati positivi ottenuti in tale campo potrebbero facilitare i principali negoziati sul disarmo intesi a porre fine alla produzione, stoccaggio e proliferazione di tali armi,

Sottolineando l'interesse a che tutti gli Stati, specialmente quelli militarmente importanti, divengano parti della presente Convenzione e dei Protocolli allegati,

Tenuto presente che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo possono decidere di esaminare la questione di un possibile ampliamento della portata dei divieti e delle limitazioni contenuti nella presente Convenzione e nei Protocolli allegati,

Tenuto inoltre presente che il Comitato del disarmo può decidere di esaminare la questione dell'adozione di nuove misure per evitare o limitare l'impiego di certe armi classiche,

*hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. 1**

Campo d'applicazione

La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del I Protocollo aggiuntivo<sup>6</sup> a dette Convenzioni.

#### **Art. 2**

Relazioni con altri accordi internazionali

Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei Protocolli allegati sarà interpretata nel senso di sminuire altri obblighi imposti alle Parti dal diritto internazionale umanitario applicabile in caso di conflitto armato.

#### **Art. 3**

Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati, nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, durante un periodo di 12 mesi a partire dal 10 aprile 1981.

#### **Art. 4**

Ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari. Ogni Stato che non abbia firmato la Convenzione potrà aderirvi.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
3. Ogni Stato potrà accettare di essere legato da uno qualsiasi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione, a condizione che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione della presente Convenzione, notifichi al Depositario il proprio consenso ad essere legato da due almeno di detti Protocolli.
4. In qualsiasi momento dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione della presente Convenzione, uno Stato può notificare al Depositario il proprio consenso ad essere legato da uno dei Protocolli allegati, del quale esso non fosse ancora Parte.
5. Qualsiasi Protocollo che lega una Alta Parte contraente fa parte integrante della presente Convenzione per ciò che riguarda la detta Parte.

#### **Art. 5**

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che depositerà uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del proprio strumento da parte di quello Stato.
3. Ciascuno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati dal detto Protocollo conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 o del paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente Convenzione.
4. Per ogni Stato che notifica il proprio consenso ad essere legato da uno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati dallo stesso Protocollo, il Protocollo in questione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui il detto Stato avrà notificato il proprio consenso ad essere in tal modo legato.

#### **Art. 6**

Diffusione

Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il più largamente possibile nei rispettivi paesi, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, la presente Convenzione e i Protocolli allegati di cui esse siano Parti e, in particolare, a includerne lo studio nei loro programmi d'istruzione militare, in modo che detti strumenti siano ben conosciuti dalle loro forze armate.

## **Art. 7**

Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore della Convenzione

1. Se una delle parti di un conflitto non è legata da uno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione, le parti legate dalla presente Convenzione e dal detto Protocollo allegato restano legate dai documenti in questione nei loro reciproci rapporti.
2. Un'Alta Parte contraente è legata dalla presente Convenzione e da qualsiasi nell'articolo 1, nei riguardi di qualsiasi Stato che non sia parte della presente Convenzione o che non sia legato dal Protocollo allegato pertinente, se quest'ultimo Stato accetta e applica la presente Convenzione o il Protocollo pertinente e ne dà notifica al Depositario.
3. Il Depositario informa immediatamente le Alte Parti contraenti interessate di qualsiasi notifica ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. La presente Convenzione e i Protocolli allegati dai quali un'Alta Parte contraente è legata si applicano a qualsiasi conflitto armato contro la detta Parte contraente del tipo indicato nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime della guerra:
  - a) quando l'Alta Parte contraente è anche parte del I Protocollo aggiuntivo, e una autorità del tipo indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 96 di detto Protocollo si sia impegnata ad applicare le Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo aggiuntivo conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 96 di detto Protocollo, e si impegni ad applicare, per ciò che riguarda il conflitto in questione, la presente Convenzione e i Protocolli allegati pertinenti, o
  - b) quando l'Alta Parte contraente non sia parte del I Protocollo aggiuntivo ed una autorità del tipo indicato nel comma a) suddetto accetta ed applica, per ciò che riguarda il detto conflitto, gli obblighi delle Convenzioni di Ginevra, della presente Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati. Tale accettazione e tale applicazione hanno, nei riguardi del detto conflitto, i seguenti effetti:
    - i) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione ed i suoi Protocolli pertinenti allegati prendono effetto immediato per le parti del conflitto;
    - ii) la detta autorità esercita gli stessi diritti e assolve gli stessi obblighi di una Alta Parte contraente delle Convenzioni di Ginevra, della presente Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati;
    - iii) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione e i Protocolli pertinenti allegati legano in modo eguale tutte le parti del conflitto. L'Alta Parte contraente e l'autorità possono anche concordare di accettare e applicare, su una base di reciprocità, gli obblighi stabiliti dal I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra.

## **Art. 8**

Revisione ed emendamenti

1. a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre degli emendamenti alla presente Convenzione o ad uno qualsiasi dei Protocolli allegati dal quale essa sia legata. Ogni proposta di emendamento è comunicata al Depositario, che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti, chiedendo loro se sia il caso di convocare una conferenza per esaminarla. Se vi è l'accordo di una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, il Depositario convocherà al più presto possibile una conferenza, cui saranno invitate tutte le Alte Parti contraenti. Gli Stati che non siano parti della presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori.

b) Detta conferenza potrà concordare emendamenti, che saranno adottati ed entreranno in vigore nello stesso modo della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, restando inteso che gli emendamenti alla presente Convenzione potranno essere adottati soltanto dalle Alte Parti contraenti e che gli emendamenti ad uno dei Protocolli allegati potranno essere adottati soltanto dalle Alte Parti contraenti che siano legate da detto Protocollo.

2. a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, proporre dei protocolli aggiuntivi concernenti altre categorie di armi convenzionali che non siano regolate dai Protocolli allegati esistenti. Ogni proposta di protocollo aggiuntivo sarà comunicata al Depositario, che la notificherà a tutte le Alte Parti contraenti conformemente al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo. Se vi è l'accordo di una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, il Depositario convocherà, al più presto possibile, una conferenza cui saranno invitati tutti gli Stati.

b) Detta conferenza potrà, con la piena partecipazione di tutti gli Stati rappresentati alla conferenza, approvare i protocolli aggiuntivi, che saranno adottati nello stesso modo della presente Convenzione, saranno allegati a quest'ultima ed entreranno in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.

3. a) Se, dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione nessuna conferenza sarà stata convocata conformemente al comma a) del paragrafo 1 o al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo, ogni Alta Parte contraente potrà chiedere al Depositario di convocare una conferenza, alla quale saranno invitate tutte le Alte Parti contraenti, per esaminare la portata dell'applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati, e studiare qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione e ai Protocolli esistenti. Gli Stati non parti della presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori. La conferenza potrà approvare emendamenti, che saranno adottati ed entreranno in vigore conformemente al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo.

b) La conferenza potrà anche esaminare proposte di protocolli aggiuntivi concernenti altre categorie di armi convenzionali che non siano regolate dai Protocolli allegati esistenti. Tutti gli Stati rappresentati alla conferenza potranno partecipare pienamente a tale esame. I Protocolli aggiuntivi saranno adottati nello stesso modo della presente Convenzione, saranno ad essa allegati ed entreranno in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.

c) Detta conferenza potrà considerare se si debba o no convocare una nuova conferenza su richiesta di un'Alta Parte contraente, nel caso in cui, dopo un periodo simile a quello indicato nel comma a) del paragrafo 3 del presente articolo, nessuna conferenza fosse stata convocata conformemente al comma

a) del paragrafo 1 o al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

## **Art. 9**

### Denunzia

1. Ogni Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione o uno qualsiasi dei Protocolli allegati, notificando la sua decisione al Depositario.
2. La denuncia in tal modo effettuata avrà effetto un anno dopo che il Depositario avrà ricevuto la notifica o la denuncia. Tuttavia, se, allo scadere di tale anno, la Alta Parte contraente denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 1, essa resterà legata dagli obblighi della Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione e, in ogni caso, fino al compimento delle operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle regole del diritto internazionale applicabili in caso di conflitto armato e, nel caso di uno qualsiasi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione contenenti disposizioni relative a situazioni in cui forze o missioni delle Nazioni Unite svolgano nella zona interessata compiti per il mantenimento della pace, di osservazione o compiti simili, fino al termine dei detti compiti.
3. Ogni denuncia della presente Convenzione si applicherà anche a tutti i Protocolli allegati di cui la Alta Parte denunziante abbia accettato gli obblighi.
4. Una denuncia avrà effetto soltanto nei riguardi dell'Alta Parte contraente denunziante.
5. Una denuncia non produrrà effetti nei confronti degli obblighi già contratti, a causa del conflitto armato, in virtù della presente Convenzione e dei Protocolli allegati dall'Alta Parte contraente denunziante per ogni atto commesso prima che la denuncia stessa divenisse effettiva.

## **Art. 10**

### Depositario

1. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati.
2. Oltre all'esercizio delle sue funzioni abituali, il Depositario notificherà a tutti gli Stati:
  - a) le firme apposte alla presente Convenzione, conformemente all'articolo 3;
  - b) gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, conformemente all'articolo 4;
  - c) le notifiche di accettazione degli obblighi derivanti dai Protocolli allegati alla presente Convenzione, conformemente all'articolo 4;
  - d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di ciascuno dei Protocolli allegati, conformemente all'articolo 5;
  - e) le notifiche di denuncia ricevute conformemente all'articolo 9 e le date d'inizio del loro effetto.

**Art. 11**

## Testi autentici

L'originale della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, sono egualmente autentici, sarà depositato presso il Depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati.

*(Seguono le firme)*

**Protocollo  
relativo alle schegge non localizzabili**

**Protocollo I**

È vietato di impiegare qualsiasi arma il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X.



**Protocollo**  
**sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi**

**Protocollo II**

**Art. 1**

Campo di applicazione materiale

Il presente Protocollo riguarda l'impiego terrestre di mine, trappole e altri dispositivi che saranno di seguito definiti, comprese le mine collocate per interdire l'accesso alle spiagge o l'attraversamento di vie navigabili o di corsi d'acqua, ma non si applica alle mine antinavi impiegate sul mare o nelle vie navigabili interne.

**Art. 2**

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, si intende:

1. Per «mina», un ordigno qualsiasi collocato sotto o sopra il suolo o altra superficie, o in prossimità, e concepito per esplodere o scoppiare per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo; e per «mina collocata a distanza», qualsiasi mina in tal modo definita lanciata per mezzo di artiglierie, lanciarazzi, mortai o congegni simili, oppure sganciata da un aeromobile.
2. Per «trappola», qualsiasi dispositivo o materiale concepito, costruito o adattato per uccidere o ferire, e che funziona di sorpresa quando si sposta un oggetto apparentemente inoffensivo o ci si avvicina ad esso, o si compie un atto apparentemente privo di pericolo.
3. Per «altri dispositivi», munizioni o dispositivi collocati manualmente e concepiti per uccidere, ferire o danneggiare, e che sono fatti esplodere su comando a distanza o automaticamente dopo un certo tempo.
4. Per «obiettivo militare», nel caso che dei beni siano presi di mira, qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.
5. Per «beni di carattere civile», tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 4.
6. Per «registrazione», una operazione di ordine materiale, amministrativo e tecnico destinata a raccogliere, per annotarle nei documenti ufficiali, tutte le informazioni disponibili che permettano di localizzare facilmente i campi minati, le mine e le trappole.

### **Art. 3**

Restrizioni generali circa l'impiego di mine, trappole e altri dispositivi

1. Il presente articolo si applica:

- a) alle mine;
- b) alle trappole;
- c) agli altri dispositivi.

2. È vietato in ogni circostanza di rivolgere le armi cui si applica il presente articolo contro la popolazione civile in genere o contro civili isolati, a titolo offensivo, difensivo o di rappresaglia.

3. È vietato l'impiego indiscriminato delle armi cui si applica il presente articolo.

Per impiego indiscriminato si intende una messa in opera di tali armi:

- a) in luogo non costituente obiettivo militare, o tale che dette armi non siano rivolte contro un tale obiettivo; o
- b) che implica un metodo o un mezzo di trasporto sull'obiettivo, tale che esse non possano essere rivolte contro un obiettivo militare specifico; o
- c) da cui ci si può attendere che esse provochino incidentalmente perdite di vite umane nella popolazione civile, ferite alle persone civili, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di dette perdite e danni, che sarebbe eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

4. Tutte le precauzioni possibili saranno prese per proteggere i civili contro gli effetti delle armi cui si applica il presente articolo. Per precauzioni possibili si intendono le precauzioni che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.

### **Art. 4**

Restrizioni circa l'impiego nelle zone abitate di mine che non siano

messe in opera a distanza, trappole e altri dispositivi

1. Il presente articolo si applica:

- a) alle mine che non siano messe in opera a distanza;
- b) alle trappole, e
- c) agli altri dispositivi.

2. È vietato di impiegare le armi cui si applica il presente articolo nelle città nei villaggi o in qualsiasi altra zona in cui si trovi una concentrazione analoga di persone civili e in cui non siano in corso combattimenti fra le forze terrestri, o i combattimenti non sembrano imminenti, a meno che:

- a) esse non siano collocate su un obiettivo militare o nelle vicinanze immediate di un obiettivo militare appartenente ad una parte avversaria o che sia sotto il suo controllo; o
- b) non siano state prese delle misure per proteggere la popolazione civile contro i loro effetti, ad esempio affiggendo dei segnali di allarme, collocando delle sentinelle, diffondendo degli avvertimenti o installando delle recinzioni.

## **Art. 5**

Restrizioni circa l'impiego di mine messe in opera a distanza

1. È vietato l'impiego di mine messe in opera a distanza, salvo che dette mine siano impiegate unicamente in una zona che costituisce un obiettivo militare o che contiene degli obiettivi militari, e che:

a) la loro ubicazione sia registrata con esattezza conformemente al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 7, o

b) sia utilizzato su ciascuna di esse un meccanismo efficace di neutralizzazione, ossia un meccanismo automatico, concepito per disattivare o per provocare l'autodistruzione, quando ci sia motivo di ritenere che essa non servirà più agli scopi militari per i quali è stata messa in opera, oppure un meccanismo telecomandato concepito per disattivarla o distruggerla quando la mina non serve più agli scopi militari per i quali è stata messa in opera.

2. Dovrà essere dato un preavviso effettivo del lancio o dello sganciamento di mine messo in opera a distanza che potrebbero avere degli effetti sulla popolazione civile, a meno che le circostanze non lo consentano.

## **Art. 6**

Divieto d'impiego di certe trappole

1. Senza pregiudizio delle regole del diritto internazionale relative al tradimento e alla perfidia, è vietato, in qualsiasi circostanza, di impiegare:

a) trappole aventi l'apparenza di oggetti portatili inoffensivi, che siano espressamente concepiti e costruiti per contenere una carica esplosiva e che esplodano quando vengono spostati o ci si avvicina ad essi; o

b) trappole che siano attaccate o associate in un modo qualsiasi a:

i) emblemi, segni o segnali protettori internazionalmente riconosciuti;

ii) malati, feriti o morti;

iii) luoghi d'inumazione o di cremazione, oppure a tombe;

iv) installazioni, materiale, forniture o trasporti sanitari;

v) giocattoli per fanciulli o altri oggetti portatili, o prodotti specialmente destinati all'alimentazione, alla salute, all'igiene, al vestiario o all'educazione dei fanciulli;

vi) o bevande;

vii) utensili di cucina o apparecchi domestici, salvo che negli stabilimenti militari, nei luoghi militari e nei depositi di rifornimenti militari;

viii) oggetti di indubbio carattere religioso;

ix) monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;

x) animali o loro carcasse.

2. È vietato in qualsiasi circostanza di impiegare trappole che siano concepite per provocare mali superflui o sofferenze inutili.

## **Art. 7**

Registrazione e pubblicazione dell'ubicazione dei campi minati, delle mine e delle trappole

1. Le parti di un conflitto registreranno l'ubicazione:
  - a) di tutti i campi minati predisposti che esse hanno messo in opera;
  - b) di tutte le zone in cui esse hanno impiegato trappole in grande scala e in modo pianificato.
2. Le parti si sforzeranno di far registrare l'ubicazione di tutti gli altri campi minati, mine e trappole che esse hanno deposto o messo in opera.
3. Tutte queste registrazioni saranno conservate dalle parti, che dovranno:
  - a) immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive:
    - i) prendere tutte le misure necessarie e appropriate, inclusa l'utilizzazione di dette registrazioni, per proteggere i civili contro gli effetti dei campi minati, mine e trappole, in modo da,
    - ii) nel caso in cui le forze di nessuna delle parti non si trovino sul territorio della parte avversaria, scambiare fra di loro e fornire al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole che si trovino sul territorio della parte avversaria, oppure da,
    - iii) non appena le forze delle parti si saranno totalmente ritirate dal territorio della parte avversaria, fornire alla detta parte avversaria e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole che si trovino sul territorio della detta parte avversaria;
  - b) quando una forza o una missione delle Nazioni Unite svolge i propri compiti in una zona qualsiasi, fornire all'autorità indicata nell'articolo 8 le informazioni prescritte da detto articolo;
  - c) in tutta la misura del possibile, per mutuo accordo, assicurare la pubblicazione di informazioni concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole, in particolare negli accordi concernenti la cessazione delle ostilità.

## **Art. 8**

Protezione delle forze e missioni delle Nazioni Unite

contro gli effetti dei campi minati, mine e trappole

1. Quando una forza o missione delle Nazioni Unite svolge compiti di mantenimento della pace, di osservazione o compiti analoghi in una zona, ciascuna delle parti del conflitto deve, se ne è richiesta dal capo della forza o della missione delle Nazioni Unite nella zona in questione, e nei limiti delle sue possibilità:
  - a) rimuovere o rendere inoffensive tutte le trappole o mine nella zona in questione;
  - b) prendere le misure che risultino necessarie per proteggere la forza o la missione contro gli effetti dei campi minati, mine e trappole durante il tempo in cui esse svolgono i loro compiti; e
  - c) mettere a disposizione del capo della forza o della missione delle Nazioni Unite nella zona in questione tutte le informazioni in suo possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole in detta zona.
2. Quando una missione d'indagine delle Nazioni Unite svolge le sue funzioni in una zona, la Parte del conflitto interessata deve fornirle una protezione, salvo che, a causa delle dimensioni di tale missione, essa non sia in grado di farlo in modo soddisfacente. In tal caso, essa deve mettere a disposizione del capo della missione le informazioni in suo possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole in detta zona.

**Art. 9**

Cooperazione internazionale per la rimozione dei campi minati, delle mine e delle trappole

Dopo la cessazione delle ostilità attive, le parti si sforzeranno di concludere un accordo, sia fra di loro, sia, se del caso, con altri Stati e organizzazioni internazionali, per la comunicazione di informazioni e la fornitura di assistenza tecnica e materiale – inclusa, se le circostanze lo consentono, l'organizzazione di operazioni congiunte – necessarie per rimuovere o neutralizzare in altro modo i campi minati, le mine e le trappole installate durante il conflitto.

## **Allegato tecnico al Protocollo II**

### **Principi per la registrazione**

Quando il Protocollo prevede l'obbligo di registrare l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole, debbono essere osservati i seguenti principi:

1. Per quanto riguarda i campi minati predisposti e l'impiego di trappole in grande scala e pianificato:
  - a) approntare carte, schizzi o altri documenti per indicare l'estensione dei campi minati o della zona dotata di trappole; e
  - b) precisare l'ubicazione del campo minato o della zona dotata di trappole in relazione alle coordinate di un punto di riferimento unico, e le dimensioni supposte della zona contenente delle mine e delle trappole in relazione a detto punto di riferimento unico.
2. Per ciò che riguarda gli altri campi minati, mine e trappole deposte o messe in opera:  
Per quanto possibile, registrare le informazioni pertinenti specificate nel paragrafo 1 suddetto, in modo da permettere di localizzare le zone contenenti campi minati, mine e trappole.

**Protocollo**  
**sul divieto o la limitazione dell'impiego di armi incendiarie**

**Protocollo III**

**Art. 1**

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. Si intende per «arma incendiaria» qualsiasi arma o munizione essenzialmente concepita per dare fuoco a oggetti o per provocare ustioni a persone mediante l'azione della fiamma, del calore o di una combinazione di fiamma e di calore, sprigionata dalla reazione chimica di una sostanza lanciata sul bersaglio:

a) le armi incendiarie possono prendere la forma, ad esempio, di lanciafiamme, fognate, obici, razzi, granate, mine, bombe e altri contenitori di sostanze incendiarie;

b) le armi incendiarie non comprendono:

i) le munizioni che possono produrre effetti incendiari fortuiti, ad esempio le munizioni illuminanti, traccianti, fumogene, o i sistemi di segnalamento;

ii) le munizioni concepite per combinare effetti di penetrazione, spostamento d'aria o frammentazione con un effetto incendiario, ad esempio, proiettili perforanti, granate a frammentazione, bombe esplosive e munizioni similari dagli effetti combinati, in cui l'effetto incendiario non ha specificamente lo scopo di provocare ustioni a persone, ma è destinato ad essere utilizzato contro obiettivi militari, ad esempio veicoli blindati, aeromobili, installazioni o mezzi di supporto logistico.

2. Si intende per «concentrazione di civili» una concentrazione di civili, sia essa permanente o temporanea, quale esiste nelle parti abitate delle città, o nei paesi o villaggi abitati, o come quella costituita da campi o colonne di profughi o evacuati, o da gruppi di nomadi.

3. Si intende per «obiettivo militare», nel caso che dei beni siano presi di mira, qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.

4. Si intende per «beni di carattere civile» tutti i beni che non siano obiettivi militari ai sensi del paragrafo 3.

5. Si intende per «precauzioni possibili» le precauzioni che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.

## **Art. 2**

### Protezione dei civili e dei beni di carattere civile

1. È vietato in qualsiasi circostanza di attaccare con armi incendiarie la popolazione civile in quanto tale, i civili isolati o beni di carattere civile.
2. È vietato in qualsiasi circostanza di attaccare con armi incendiarie lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili.
3. È vietato inoltre di attaccare con armi incendiarie non lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili, salvo nel caso che il detto obiettivo sia nettamente separato dalla concentrazione di civili e quando siano state prese tutte le precauzioni possibili per limitare all'obiettivo gli effetti incendiari, e per evitare e, in ogni caso, rendere minime, le perdite incidentali di vite umane fra la popolazione civile, le ferite che potrebbero essere causate ai civili e i danni provocati ai beni di carattere civile.
4. È vietato di sottoporre le foreste ed altre coperture vegetali ad attacchi mediante armi incendiarie, salvo che tali elementi naturali siano utilizzati per coprire, dissimulare o mascherare dei combattimenti o altri obiettivi militari oppure costituiscano essi stessi degli obiettivi militari.



**Protocollo  
relativo alle armi laser accecanti**

**Protocollo IV**

(Omissis)

## Campo d'applicazione della convenzione e dei protocolli il 28 settembre 2005

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Albania	28 agosto 2002 A	28 febbraio 2003
Argentina (*)	2 ottobre 1995	2 aprile 1996
Australia	29 settembre 1983	29 marzo 1984
Austria	14 marzo 1983	2 dicembre 1983
Bangladesh	6 settembre 2000 A	6 marzo 2001
Belarus	23 giugno 1982	2 dicembre 1983
Belgio	7 febbraio 1995	7 agosto 1995
Benin (b)	27 marzo 1989 A	27 settembre 1989
Bolivia	21 settembre 2001 A	21 marzo 2002
Bosnia e Erzegovina	1° settembre 1993 S	6 marzo 1992
Brasile	3 ottobre 1995 A	3 aprile 1996
Bulgaria	15 ottobre 1982	2 dicembre 1983
Burkina Faso	26 novembre 2003 A	26 maggio 2004
Cambogia	25 marzo 1997 A	25 settembre 1997
Canada (*)	24 giugno 1994	24 dicembre 1994
Capo Verde	16 settembre 1997 A	16 marzo 1998
Cile (b)	5 ottobre 2003	15 aprile 2004
Cina (*)	7 aprile 1982	2 dicembre 1983
Cipro (*)	12 dicembre 1988 A	12 giugno 1989
Colombia	6 marzo 2000 A	6 settembre 2000
Corea (Sud) (b) (c)	9 maggio 2001 A	9 novembre 2001
Costa Rica	17 dicembre 1998 A	17 giugno 1999
Croazia	2 dicembre 1993 S	8 ottobre 1991
Cuba	2 marzo 1987	2 settembre 1987
Danimarca	7 luglio 1982	2 dicembre 1983

(a) Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. I.

(b) Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. II.

(c) Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. III.

(\*) Riserve.

Ecuador	4 maggio 1982	2 dicembre 1983
El Salvador	26 gennaio 2000 A	26 luglio 2000
Estonia (b)	20 aprile 2000 A	20 ottobre 2000
Filippine	15 luglio 1996	15 gennaio 1997
Finlandia	8 aprile 1982	2 dicembre 1983
Francia (*)	4 marzo 1988	4 settembre 1988
Georgia	29 aprile 1996 A	29 ottobre 1996
Germania	25 novembre 1992	25 maggio 1993
Giappone	9 giugno 1982	2 dicembre 1983
Gibuti	29 luglio 1996 A	29 gennaio 1997
Giordania (b)	19 ottobre 1995 A	19 aprile 1996
Grecia	28 gennaio 1992	28 luglio 1992
Guatemala	21 luglio 1983 A	21 gennaio 1984
Honduras	30 ottobre 2003 A	30 aprile 2004
India	1° marzo 1984	1° settembre 1984
Irlanda	13 marzo 1995	13 settembre 1995
Israele (*) (c)	22 marzo 1995 A	22 settembre 1995
Italia (*)	20 gennaio 1995	20 luglio 1995
Laos	3 gennaio 1983 A	2 dicembre 1983
Lesotho	6 settembre 2000 A	6 marzo 2001
Lettonia	4 gennaio 1993 A	4 luglio 1993
Liberia	16 settembre 2005 A	16 marzo 2006
Liechtenstein	16 agosto 1989	16 febbraio 1990
Lituania (b)	3 giugno 1998 A	3 dicembre 1998
Lussemburgo	21 maggio 1996	21 novembre 1996
Macedonia	30 dicembre 1996 S	17 novembre 1991
Maldiva (b)	7 settembre 2000	7 marzo 2001
Mali	24 ottobre 2001 A	24 aprile 2002
Malta	26 giugno 1995 A	26 dicembre 1995
Marocco (a) (c)	19 marzo 2002	19 settembre 2002
Maurizio	6 maggio 1996 A	6 novembre 1996
Messico	11 febbraio 1982	2 dicembre 1983
Moldova	8 settembre 2000 A	8 marzo 2001
Monaco (b) (c)	12 agosto 1997 A	12 febbraio 1998
Mongolia (a)	8 giugno 1982	2 dicembre 1983
Nauru	12 novembre 2001 A	12 maggio 2002
Nicaragua (b)	5 dicembre 2000	5 giugno 2001
Niger	10 novembre 1992 A	10 maggio 1993
Norvegia	7 giugno 1983	7 dicembre 1983

(a) Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. I.

(b) Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. II.

(c) Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. III.

(\*) Riserve.

Nuova Zelanda	18 ottobre 1993	18 aprile 1994
Paesi Bassi (*)	18 giugno 1987	18 dicembre 1987
Pakistan	1° aprile 1985	1° ottobre 1985
Panama	26 marzo 1997 A	26 settembre 1997
Paraguay	22 settembre 2004 A	22 marzo 2005
Perù (b)	3 luglio 1997 A	3 gennaio 1998
Polonia	2 giugno 1983	2 dicembre 1983
Portogallo	4 aprile 1997	4 ottobre 1997
Regno Unito (*)	13 febbraio 1995	13 agosto 1995
Repubblica Ceca	22 febbraio 1993 S	1° gennaio 1993
Romania (*)	26 luglio 1995	26 gennaio 1996
Russia	10 giugno 1982	2 dicembre 1983
Santa Sede (*)	22 luglio 1997 A	22 gennaio 1998
Seicelle	8 giugno 2000 A	8 dicembre 2000
Senegal (a) (b)	29 novembre 1999 A	29 maggio 2000
Serbia e Montenegro	12 marzo 2001 S	27 aprile 1992
Sierra Leone (b)	30 settembre 2004	30 marzo 2005
Slovacchia	28 maggio 1993 S	1° gennaio 1993
Slovenia	6 luglio 1992 S	25 giugno 1991
Spagna	29 dicembre 1993	29 giugno 1994
Sri Lanka (a) (b)	24 settembre 2004 A	24 marzo 2005
Stati Uniti (*) (c)	24 marzo 1995	24 settembre 1995
Sudafrica	13 settembre 1995 A	13 marzo 1996
Svezia	7 luglio 1982	2 dicembre 1983
Svizzera	20 agosto 1982	2 dicembre 1983
Tagikistan	12 ottobre 1999 A	12 aprile 2000
Togo	4 dicembre 1995	4 giugno 1996
Tunisia	15 maggio 1987 A	15 novembre 1987
Turchia (*) (b) (c)	2 marzo 2005	2 settembre 2005
Turkmenistan (c)	19 marzo 2004 A	19 settembre 2004
Ucraina	23 giugno 1982	2 dicembre 1983
Uganda	14 novembre 1995 A	14 maggio 1996
Ungheria	14 giugno 1982	2 dicembre 1983
Uruguay	6 ottobre 1994 A	6 aprile 1995
Uzbekistan	29 settembre 1997 A	29 marzo 1998
Venezuela	19 aprile 2005 A	19 ottobre 2005


(a) Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. I.

(b) Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. II.

(c) Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. III.

(\*) Riserve.

I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.



**Internet Service**

**<http://www.internetsv.info>**